

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67,
recante misure urgenti in materia fiscale

Presentato il 28 maggio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge è volto a integrare la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), al fine di garantire che i benefici riconosciuti alla generalità delle imprese in ragione del disposto della normativa vigente acquistino piena e immediata efficacia.

La Commissione europea ha sollevato perplessità in ordine ai profili di selettività concernenti l'esclusione di taluni settori dubitando, sotto questo profilo, della compatibilità della misura con la normativa comunitaria.

L'urgenza dell'adozione del provvedimento risiede nella circostanza che in data 18 giugno 2007 scadrà il termine per il pagamento del primo acconto del-

l'IRAP, scadenza che postula l'avvenuta contabilizzazione, da parte dei contribuenti interessati al beneficio, delle deduzioni previste dal comma 266 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296. È dunque altamente probabile, stanti le surricordate perplessità manifestate dall'Esecutivo comunitario, che non pervenga una decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea prima della scadenza del suddetto termine. In tale evenienza e in ragione del vigente disposto del comma 267 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, l'intera misura agevolativa non potrebbe acquistare efficacia; ne deriverebbe un danno per la generalità dei contribuenti soggetti passivi dell'IRAP beneficiari delle deduzioni in parola, i quali hanno riposto, fin dalla

data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2007, un legittimo affidamento sul tempestivo acquisto di efficacia della disposizione. Si rende, quindi, necessario adottare un provvedimento normativo d'urgenza che garantisca l'immediato acquisto dell'efficacia della disciplina generale.

Il comma 1 dell'articolo 1 elimina la necessità dell'autorizzazione delle competenti autorità europee quale condizione per applicabilità delle deduzioni previste dai numeri 2) e 4) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale autorizzazione era prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della medesima legge.

In sede di Consiglio dei ministri è stato, peraltro, assunto l'impegno di estendere i benefici in questione alle imprese operanti nei settori bancario, assicurativo e finanziario, provvedendo alla contestuale individuazione della necessaria copertura finanziaria a carico dei settori interessati.

L'impegno corrisponde alle richieste, in tal senso formulate in sede di Unione europea, di completo adeguamento all'ordinamento comunitario.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Non è necessario redigere la relazione tecnica, considerato che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

ARTICOLO 1.

(omissis)

267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, recante misure urgenti in materia fiscale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007

Misure urgenti in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa in tema di deduzioni relative all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « , subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, » sono soppresse.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2007.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro del-
l'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0028280